

TITOLO 7 - Il Personale

Aggiornamento per la Guida Normativa 2011

CAPITOLO 1

Il Segretario Comunale e Provinciale

ANTONIO PURCARO

Segretario generale del Comune di Trezzo sull'Adda (Milano)
nonché segretario del Consorzio per la gestione del Parco regionale Adda Nord
Cultore della materia di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Bergamo

IMMACOLATA GRAVALLESE

Avvocato - Segretario generale, di 1^a classe, del Comune di Albino e Capriate S. Gervasio (Bergamo)

Sommario: 1. Introduzione - 2. Il procedimento disciplinare - 3. Il trattamento economico.

1. Introduzione

L'auspicata riforma dell'ordinamento delle autonomie locali segna il passo, e con essa la riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Tuttavia il 2011 ha registrato la conclusione della tormentata vicenda del rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali.

Al contratto stipulato il 14.12.2010 relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al primo biennio economico 2006-2007 è seguito il successivo stipulato il 01.03.2011 relativo al secondo biennio economico 2008-2009.

Entrambe gli accordi disattendono in larga misura le direttive ministeriali a suo tempo emanate per l'avvio del tavolo negoziale.

L'accordo lungi dal risolvere le numerosi questioni aperte si limita a riformare il procedimento disciplinare ed ad attuare l'atteso riallineamento del trattamento tabellare dei segretari comunali a quello della dirigenza dell'Area di riferimento.

Alla mancata soluzione alle molte questioni aperte si aggiunge lo stato di incertezza circa lo status dei segretari comunali derivante dalla operata soppressione in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Ad oggi i segretari dipendono dal Ministro dell'interno, che tuttavia non ha ancora provveduto al perfezionamento del processo di riorganizzazione della funzione di gestione della categoria ed al necessario coinvolgimento delle associazioni esponenziali delle Autonomie Locali.

L'attività già svolta dall'Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

Cosa assai singolare il decreto milleproroghe fa sopravvivere per l'anno 2011 il fondo di mobilità che Comuni e Province dovranno continuare a versare nonostante la soppressione dell'Agenzia.

Le elezioni amministrative recentemente svoltesi in migliaia di enti hanno di fatto aumentato il numero di amministrazioni che non possono più avvalersi della facoltà di attribuire al segretario funzioni di direttore generale.

La legge 23.12.2009 n. 191 all'art. 2, comma 186, così come modificato dal D.L. 25 gennaio 2010 n. 2 che aveva previsto la soppressione della figura del direttore generale in tutti gli enti con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti inizia a trovare larga applicazione.

La situazione determina oltre che, per i segretari, una significativa riduzione della retribuzione in godimento, non trascurabili problemi di carattere organizzativo presso gli enti interessati. È pur vero che al segretario resta comunque in ossequio al dettato normativo la funzione di sovrintendenza e coordinamento della dirigenza, tuttavia occorrerà chiarire, magari attraverso puntuali modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le relazioni tra segretario e dirigenza in ordine ad esempio alla formazione del piano esecutivo di gestione ed al ciclo della performance.

La conclusione a fine 2010 del corso concorso di accesso in carriera aveva fatto sperare in una pronta immissione nei ranghi della categoria dei vincitori ed alla conseguente copertura delle numerosi sedi vacanti.

Ad oggi i segretari comunali in servizio sono 3.596 di cui 3.360 titolari di sede e n. 154 in posizione di

PAG. 92	PARAG. 1-2	CAP. 1	TITOLO 7	Il Segretario Comunale e Provinciale	AGENDA DEI COMUNI CAPARRINI
------------	---------------	-----------	-------------	---	-----------------------------------

disponibilità, cui si aggiungono i segretari in comando presso altre amministrazioni od in aspettativa, mentre le sedi di segreteria sono 4.449 di cui 2.075 convezionate. Le sedi vacanti sono 1.089. Tenuto conto dei segretari in servizio e di quelli in posizione di disponibilità il fabbisogno è pari a 853 unità. Tuttavia il decreto presidenziale che autorizza l'immissione in carriera dei giovani segretari sottoscritto solo nel mese di aprile 2011 attende ancora la registrazione da parte della Corte dei Conti.

Da segnalare le diverse sentenze del giudice del lavoro che accogliendo i ricorsi di diversi segretari comunali ha accertato per i segretari il diritto a percepire la maggiorazione della retribuzione di posizione fissata nella misura massima del 50%, calcolata previa attribuzione del galleggiamento (Tribunale dell'Aquila 13.4.2001 n. 164, Tribunale di La Spezia 26.10.2010 n. 654, Tribunale di Rimini 2.8.2010 n. 246, Tribunale di Pistoia 8.2.2010 n. 98).

Un cenno infine merita la questione dei rimborsi delle spese di viaggio tanto dei segretari comunali in convenzione quanto di quelli incaricati di reggenze o supplenze a scavalco.

Le Sezioni Unite della Corte dei Conti con deliberazione n. 9/2011 si era espressa nel senso di escludere l'applicabilità ai segretari comunali in convenzione della disposizione introdotta dall'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010, ciò in quanto le limitazioni al trattamento di missione non comportano l'inefficacia dell'art. 45 del CCNL dei segretari comunali.

Il Ministero prendendo atto dell'orientamento del giudice contabile ne ha tratto spunto per motivare l'applicazione della norma in questione ai segretari comunali incaricati di reggenze e supplenze nel senso di escludere in questi casi il rimborso delle spese per l'accesso alla sede.

Il Ministero dell'Interno, poi, sulla scorta della nota della Ragioneria generale dello Stato n. 54055/2011, afferma che nei riguardi dei segretari in convenzione, cui il rimborso delle spese di viaggio per recarsi da un comune all'altro continua a spettare, il rimborso dovrà essere riconosciuto in misura pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro percorso e non dovrà più essere calcolato con riferimento alle tabelle ACI.

2. Il procedimento disciplinare

Il CCNL 2006/2009 ha innovato in materia di procedimento disciplinare dettando una disciplina puntuale agli artt. 3 e seguenti.

Per l'individuazione dell'autorità competente per i procedimenti disciplinari concernenti i segretari e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Il segretario conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il segretario adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento.

Il comportamento del segretario, in coerenza con il proprio ruolo e con le ampie competenze allo stesso riconosciute dal vigente quadro legislativo, è volto a conferire una sempre maggiore autorevolezza al sistema dell'amministrazione locale, attraverso il coordinamento delle esigenze di efficienza dell'apparato amministrativo e di garanzia della regolarità amministrativa, nell'ambito dei più generali obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione degli enti e di conseguimento di elevati standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini.

In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di incrementare e garantire la migliore qualità dei servizi erogati alla collettività, il segretario deve in particolare:

- collaborare con diligenza, assicurando il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e delle altre disposizioni comunque impartite dall'Ente o dalle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465 del 1997, e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
- rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli procedimenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia riservatezza e protezione dei dati personali nonché di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'ente o nelle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465 del 1997 nonché attuare le

AGENZIA DEI COMUNI CABARRINI	Il Segretario Comunale e Provinciale	TITOLO 7	CAP. 1	PARAG. 2	PAG. 93
------------------------------------	---	--------------------	------------------	--------------------	-------------------

- disposizioni dei medesimi soggetti in ordine al d.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
- e) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con i cittadini, nonché all'interno dell'Ente con i dirigenti e con gli addetti alle diverse strutture, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465 del 1997;
 - f) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo del segretario, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465 del 1997 ed all'espletamento dell'incarico affidato;
 - g) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al competente Ufficio dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465 del 1997;
 - h) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia o infortunio;
 - i) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
 - j) non valersi di quanto di proprietà dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465 del 1997, per ragioni che non siano di servizio;
 - k) sovrintendere al corretto espletamento dell'attività del personale eventualmente assegnato all'ufficio di segreteria;
 - l) informare l'Ente o le altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465 del 1997, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
 - m) astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;
 - n) comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465 del 1997.

Le violazioni da parte del segretario degli obblighi sopra riportati, secondo la gravità dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto relativo Codice disciplinare, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
- b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 5 (Codice disciplinare);
- c) licenziamento con preavviso;
- d) licenziamento senza preavviso.

L'art. 5 del CCNL 2006/09 reca il Codice disciplinare applicabile ai segretari comunali.

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:

- la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse all'incarico di segretario, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465 del 1997 o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi i cittadini;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal segretario o al concorso nella violazione di più persone.

La recidiva nelle mancanze previste, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate.

Al segretario responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

L'autorità competente per i procedimenti disciplinari, come individuata ai sensi dell'art. 55-bis, del

PAO. 94	PARAG. 2-3	CAP. 1	TITOLO 7	Il Segretario Comunale e Provinciale	AGENDA DEI COMUNI CAPARRINI
------------	---------------	-----------	-------------	--------------------------------------	-----------------------------------

D.Lgs.n. 165 del 2001, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti sui fatti addebitati al segretario, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al segretario stesso, può disporre la sospensione dal lavoro del segretario, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento; della intervenuta sospensione viene data tempestiva comunicazione all'Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465 del 1997.

Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Il contratto disciplina inoltre la sospensione cautelare in caso di procedimento penale.

Il segretario che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. Il segretario può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione e con sospensione dall'incarico di cui è titolare, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'autorità competente per i procedimenti disciplinari disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale.

Resta fermo l'obbligo di sospensione del segretario in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) e c), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D.Lgs.n. 267 del 2000.

Al segretario sospeso sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al segretario se fosse rimasto in servizio, con esclusione dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione.

L'art. 9 del CCNL introduce l'istituto della "determinazione concordata della sanzione". L'autorità disciplinare competente ed il segretario, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

Il Ministro dell'Interno è l'unico competente ad irrogare, nei riguardi di tutti i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali "A", "B" e "C", iscritti sia all'Albo Nazionale sia agli Albi Regionali, le sanzioni disciplinari che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari stessi. È inoltre, competente ad assumere gli atti che irrogano gli altri tipi di sanzioni disciplinari, solo nei riguardi dei segretari che risultino iscritti esclusivamente nella fascia "A" dell'albo;

È altresì, competente ad irrogare le sanzioni nei riguardi di quei segretari che, iscritti nella fascia "A" dell'albo, dopo essere stati collocati in disponibilità abbiano accettato di essere nominati titolari di un comune corrispondente ad una fascia demografica inferiore; ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 11, comma 7, del d.P.R. 465/97 che prevede che il segretario resta iscritto nella fascia superiore.

Il Prefetto del capoluogo di Regione, è invece competente ad irrogare le sanzioni disciplinari, di cui ai già citati articoli 78 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957 (con esclusione di quelle che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari con l'Agenzia stessa), esclusivamente nei confronti dei segretari iscritti nelle fasce "B" e "C" dell'albo. Ha inoltre competenza per l'irrogazione delle sanzioni nei riguardi dei segretari che risultano iscritti contemporaneamente nelle fasce "A" e "B", come previsto dall'art. 11, comma 6, e dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. 465/97; questo perché il comma 2 dell'art. 12 precisa che per essi "Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo."

3. Il trattamento economico

Con riguardo al trattamento economico del segretario comunale occorre premettere che il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 all'art. 9 ha inciso profondamente sulle dinamiche retributive del pubblico impiego. In particolare il comma 1° prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico

complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non possa superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno (fermo restando l'effetto a fini esclusivamente giuridici di progressioni in carriera e passaggi tra aree, ai sensi del comma 21, terzo e quarto periodo, dell'art. 9 in esame), maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatta salva l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale.

Secondo la Corte dei Conti (cfr. deliberazione Conte Conti Veneto 23.2.2011 n. 250) i diritti di segreteria percepiti dal segretario comunale e provinciali per l'attività notarile svolta nell'interesse del comune, essendo finanziati dai contraenti privati non soggiacciono ai limiti di cui sopra.

Il CCNL 1° marzo 2011 conferma la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali:

- trattamento stipendiale (che ha assorbito l'indennità integrativa speciale);
- retribuzione di posizione;
- retribuzione di risultato;
- diritti di segreteria;
- retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate;
- tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

Lo stipendio tabellare è stato rideterminato nella misura unica annua lorda per dodici mensilità di € 39.979,29 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.

Solo per i segretari comunali collocati nella fascia C, lo stipendio tabellare è fissato in misura inferiore pari a € 31.983,43 oltre la tredicesima mensilità.

Tuttavia in considerazione del fatto che la permanenza nella fascia C dell'Albo è limitata ai primi anni di servizio, l'affermazione relativa alla corrispondenza tra unicità della funzione e trattamento stipendiale resta confermata.

È altresì confermata la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione CCNL, così come è confermato il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei previgenti contratti collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all'art. 40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall'accordo successivo del 14.9.1995.

L'allineamento dello stipendio tabellare a quello della dirigenza dell'Area 2 è stato ottenuto mediante il conglobamento nello stesso di una quota della retribuzione di posizione.

A seguito del conglobamento nel tabellare di una quota della retribuzione di posizione, i cui valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità della retribuzione di posizione, articolata in ragione delle dimensioni demografiche delle sedi di segreteria, sono stati rideterminati come rappresentato nella tabella che segue:

Livello A

- | | |
|--|-------------|
| 1) incarichi in enti metropolitani | € 39.857,92 |
| 2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti,
in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali | € 33.143,98 |
| 3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti | € 21.781,93 |

Livello B

- | | |
|--|-------------|
| 1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti | € 15.584,45 |
| 2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti | € 7.837,59 |

Livello C

- | | |
|---|------------|
| incarichi in enti fino a 3.000 abitanti | € 7.332,22 |
|---|------------|

Tuttavia, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, ovvero del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione, come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001, che di seguito per maggior chiarezza si riportano:

Livello A

- | | |
|---|-------------|
| 1) incarichi in enti metropolitani | € 42.856,92 |
| 2) incarichi in enti oltre i 250.000, in comuni capoluogo di provincia,
in amministrazioni provinciali | € 36.151,98 |
| 3) incarichi in enti fino a 250.000 | € 24.789,93 |

Livello B

- | | |
|--|-------------|
| 1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti | € 18.592,44 |
| 2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti | € 10.845,59 |

Livello C

- | | |
|--|------------|
| 1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti | € 9.296,22 |
|--|------------|

PAG. 96	PARAG. 3	CAP. 1	TITOLO 7	Il Segretario Comunale e Provinciale	AGENDA DEI COMUNI CABARRINI
------------	-------------	-----------	-------------	---	-----------------------------------

Gli enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e i numeri del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati.

Ricordiamo che ai segretari comunali in servizio alla data del 31.12.1999 si applica la retribuzione di posizione di cui al comma 2 del livello B, anche se in servizio in sedi con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

In considerazione del principio giuslavoristico del divieto della reformatio in pejus la retribuzione di posizione da corrispondere al segretario comunale una volta conseguita la nomina in un comune di classe superiore resta confermata nella stessa misura anche in caso di assegnazione in una sede di classe inferiore.

Tale diritto alla conservazione della retribuzione di posizione nella misura in godimento spetta tanto in caso di passaggio in una sede di classe inferiore a seguito di collocamento in posizione di disponibilità e successiva accettazione di un incarico in un comune di minore dimensione demografica, quanto a seguito di nomina in una sede di classe inferiore.

Resta confermata nella misura del 10% del monte salari del segretario comunale la retribuzione di risultato spettante al medesimo per premiare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Capo dell'Amministrazione.

Nel caso di figure di vertice, come il segretario generale o capo dipartimento nei ministeri, o il direttore generale negli enti pubblici, la valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico, dal quale dipende direttamente il valutato, su proposta dell'OIV (rispettivamente, il Sindaco e il presidente della provincia).

Tav.1

Classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario.

Classe I/A	Comuni capoluogo di provincia Amministrazioni provinciali e Città Metropolitane Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti
Classe I/B	Comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti ma inferiore a 250.000 abitanti, ed enti riclassificati
Classe II	Comuni o sedi convenzionate con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ma inferiore ai 65.000 abitanti, ed enti riclassificati
Classe III	Comuni o sedi convenzionate con popolazione superiore ai 3.000 abitanti ma inferiore ai 10.000 abitanti, ed enti riclassificati
Classe IV	Comuni o sedi convenzionate fino a 3.000 abitanti

Tav.2

Fasce professionali dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Fascia		Sede
A	Dopo due anni di effettivo servizio in sedi di classe I/B	Sedi di classe I/A
	Abilitazione a seguito superamento esame finale Corso ex-art. 14, comma 2, d.P.R. 465/1997 (SEFA) Requisito per l'ammissione al corso: due anni di effettivo servizio in sedi di classe II	Sedi di classe I/B
B	Dopo due anni di effettivo servizio in sedi di classe III	Sedi di classe II
	Abilitazione a seguito superamento esame finale Corso ex-art. 14, comma 1, d.P.R. 465/1997 (SPES). Requisito per l'ammissione al corso: due anni di effettivo servizio in sedi di classe IV	Sedi di classe III
C	Abilitazione a seguito superamento esame finale Corso-concorso di accesso all'Albo (COA). Requisito per l'ammissione al Concorso: Laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze politiche	Sedi di classe IV

Tav.3
Trattamento economico annuo lordo dei segretari comunali e provinciali CCNL 2008/09.

Fascia	Tabellare	Tredicesima	Retribuzione di posizione		Maggiorazione sedi convenzionate	Retribuzione di risultato	Indennità direttore generale	Sede di servizio
			Base (*)	galleggiamento				
A			39.857,92	Misura pari alla differenza tra posizione base di cui all' art. 3 del CCNL biennio economico 2000-2001 e la posizione più alta attribuita ai dirigenti ovvero ai funzionari apicali in servizio presso l'ente.	Dal minimo del 10% al massimo del 50% della retribuzione di posizione base di cui all' art. 3 del CCNL biennio economico 2000-2001 (base aumentata del 25% in caso di galleggiamento).	10% monte salari complessivo (comprensivo dei diritti di segreteria riscossi), esclusa l'indennità di direzione generale	Misura discrizionalmente fissata da ogni ente con deliberazione Giunta comunale (comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ed amministrazioni provinciali)	Città Metropolitana
			33.143,98					
			21.781,93					
			15.584,45					
B	39.979,29	3.331,61	7.837,59					Classe III
			7.837,59					
			7.332,22					
C	31.983,43	2.665,29	7.332,22					Classe IV iscritto fascia B al 16.05.2001
			7.332,22					
			7.332,22					Classe IV (con iscrizione fascia B)
			7.332,22					Classe IV

(*) in caso di successivo passaggio a sede di classe inferiore viene comunque mantenuta la retribuzione di posizione acquisita.

PAG. 98	PARAG. 3	CAP. 1	TITOLO 7	Il Segretario Comunale e Provinciale	AGENDA DEI COMUNI CAPARRINI
------------	-------------	-----------	-------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Tav.4

Valori, cui aggiungere l'eventuale galleggiamento, sui quali calcolare la maggiorazione della retribuzione di posizione (art. 3, comma 7 CCNL biennio economico 2008/09).

sede	retribuzione di posizione base di cui all'art. 3 del CCNL biennio economico 2000-2001	sede convenzionata
Città Metropolitana	42.856,92	
Classe I/A	36.151,98	
Classe I/B	24.789,93	30.987,41
Classe II	18.592,44	23.240,55
Classe III	10.845,59	13.556,98
Classe IV	9.296,22	11.620,27

Tav.5

In caso in cui la retribuzione di posizione più alta attribuita ai dirigenti ovvero ai funzionari apicali in servizio presso l'ente supera l'importo riportato nella tabella al segretario compete la differenza.

Sede	retribuzione di posizione base di cui all'art. 3 del CCNL biennio economico 2000-2001
Città Metropolitana	42.856,92
Classe I/A	36.151,98
Classe I/B	24.789,93
Classe II	18.592,44
Classe III	10.845,59
Classe IV	9.296,22